

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta dell'8 febbraio 2000.**

Acierno, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Bova, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Carmelo Carrara, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danieli, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gnaga, Ladu, Lamacchia, Lento, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Miccichè, Morgando, Neri, Olivo, Ostillio, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rodeghiero, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Veltri, Vendola, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Acierno, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Bova, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carmelo Carrara, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Gnaga, Ladu, Lamacchia, Lento, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Miccichè, Micheli, Morgando, Neri, Olivo, Ostillio, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Rodeghiero, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Veltri, Vendola, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 7 febbraio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti

proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CALZAVARA ed altri: « Agevolazioni fiscali a favore delle imprese operanti nei comuni appartenenti alle comunità montane alpine » (6739);

MARRAS: « Concessione di un contributo alla regione Sardegna per il risarcimento dei danni subiti in occasione dell'evento calamitoso dello stagno di Cabras del 26-28 giugno 1999 » (6740).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 7 febbraio 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 4053 – Senatori ANTONINO CARUSO ed altri: « Modifica degli articoli 159 e 656 del codice di procedura penale » (*approvata dal Senato*) (6738).

Sarà stampata e distribuita.

**Modifica del titolo di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 6683, d'iniziativa dei deputati EDO ROSSI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Disposizioni in

materia di fornitura dei beni e dei servizi di pubblica utilità ai nuclei familiari con basso reddito » (6683).

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *V Commissione (Bilancio):*

« Differimento del termine per l'emanazione del decreto legislativo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *f*), della legge 13 maggio 1999, n. 133, in materia di revisione dei trasferimenti erariali agli enti locali » (6719) *Parere delle Commissioni I e VI;*

##### *XIII Commissione (Agricoltura):*

BRUGGER ed altri: « Modifiche all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani » (6606); *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

DOMENICO IZZO: « Disposizioni in materia di etichettatura del pane tradizionale italiano » (6721) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### **Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 20 del 17-27 gennaio 2000 (doc. VII, n. 816), con lettera in data 27 gennaio

2000, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 47, numero 8 della delibera legislativa approvata dal consiglio regionale della Liguria il 12 marzo 1997 e riapprovata il 22 aprile 1997, recante « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette), modificata con legge regionale 21 aprile 1995, n. 32;

in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47, comma 8, della legge della regione Liguria 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette).

n. 24 del 20 gennaio-4 febbraio 2000 (doc. VII, n. 817), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Mistretta con la ordinanza indicata in epigrafe.

n. 25 del 20 gennaio-4 febbraio 2000 (doc. VII, n. 818), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16, primo comma, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) sollevate in riferimento agli articoli 3, 38 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di

Genova e dalla commissione tributaria regionale di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.

n. 26 del 20 gennaio-4 febbraio 2000 (doc. VII, n. 819), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, lettera *b*) del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, e dell'articolo 3, primo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Trento e dal tribunale di Lecce con le ordinanze di cui in epigrafe.

A norma dell'articolo 33, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, la Corte costituzionale ha trasmesso, con lettere in data 7 febbraio 2000, copia delle seguenti sentenze:

n. 31 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 820), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

n. 32 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 821), con la quale ha dichiarato:

ammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), dichiarate legittime e concentrate in un

unico quesito, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

n. 33 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 822), con la quale ha dichiarato:

ammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), richieste dichiarate conformi a legge e concentrate in un unico quesito con le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione 7 e 21 dicembre 1999.

n. 34 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 823), con la quale ha dichiarato:

ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli articoli 25, comma 14, 27, comma 3, e 39, commi 1, 2 e 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle successive modificazioni, apportate dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dagli articoli 7, 10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

n. 35 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 824), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), e dell'articolo 2 del codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

n. 36 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 825), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nonché dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

n. 37 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 826), con la quale ha dichiarato:

ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni o parti di disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e successive modificazioni: articolo 190, comma 2: « Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione »; articolo 191; articolo 192, sesto comma,

limitatamente alle parole « , salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura »; articolo 198, limitatamente alle parole « Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato. »; richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.

n. 38 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 827), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

n. 39 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 828), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante « Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », richiesta dichiarata legittima, con ordinanza depositata in data 13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il « referendum » costituito presso la Corte di cassazione.

n. 40 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 829), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli articoli 152, 153 e 154 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante « Approvazione del Codice di procedura civile », e degli articoli 173 e 175 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, re-

cante « Approvazione del codice di procedura penale », richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

n. 41 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 830), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 (disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), e successive modificazioni, nelle parti indicate in epigrafe; del decreto legge 3 dicembre 1977, n. 876 (disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e successive modificazioni; e dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come sostituito, quanto al secondo comma, dall'articolo 9-*bis* del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza 7-13 dicembre 1999.

n. 42 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 831), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale), e successive modificazioni, dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

n. 43 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 832), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dell'articolo 9 del decreto le-

gislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

n. 44 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 833), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante « Ordinamento giudiziario », limitatamente alle seguenti parti: articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole « , senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura », e comma 3: « In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato, ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. », come sostituiti dall'articolo 14 della legge 2 aprile 1979, n. 97, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

n. 45 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 834), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 5 e successive modificazioni del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), richiesta dichiarata legittima con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.

n. 46 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 835), con la quale ha dichiarato:

ammissibile la richiesta di referendum popolare, così come integrata a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum del 7-13 dicembre 1999, l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento » e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 18, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108; richiesta dichiarata legittima, con la suddetta ordinanza, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.

n. 47 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 836), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, recante « Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali » e successive modificazioni; richiesta dichiarata legittima con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.

n. 48 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 837), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dei commi 26, 27, 28, 29, 30 e 36 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), richiesta dichiarata legittima con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.

n. 49 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 838), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per

la tutela del lavoro a domicilio) e successive modificazioni, richiesta dichiarata legittima con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.

n. 50 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 839), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 303 e del comma 6 dell'articolo 304 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, « Approvazione del codice di procedura penale », e successive modificazioni, richiesta dichiarata legittima con ordinanza depositata in data 13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.

n. 51 del 3-7 febbraio 2000 (doc. VII, n. 840), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, nonché della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), richiesta dichiarata legittima con ordinanza in data 7 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni:

*I Commissione* (doc. VII, nn. 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839 e 840);

*VI, nonché I Commissione* (doc. VII, n. 818);

*VIII, nonché I Commissione* (doc. VII, nn. 816 e 817);

*XI, nonché I Commissione* (doc. VII, n. 819).

#### **Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 2 febbraio 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

« Società di cultura – la Biennale di Venezia », per gli esercizi 1997 e 1998 (doc. XV, n. 242);

Agenzia per i servizi sanitari regionali per gli esercizi dal 1996 al 1998 (doc. XV, n. 243);

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

La Corte dei conti – sezioni del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 3 febbraio 2000 ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 copia della deliberazione in data 12 ottobre 1999 con cui la Corte stessa ha approvato la relazione del consigliere istruttore dell'ufficio di controllo consuntivo sulle casse di conguaglio e sulle gestioni fuori bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente l'indagine sui rendiconti per il periodo 1° – 15 gennaio 1994 del fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici e per gli anni successivi, fino al 31 dicembre 1997, del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica – sezione siderurgia.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro per le politiche agricole e forestali.**

Il ministro per le politiche agricole e forestali, con lettera del 28 gennaio 2000, ha trasmesso due note relative all'attuazione data alle risoluzioni in Commissione TATTARINI ed altri n. 7/00220 e TATTARINI ed altri n. 7/00775, approvate dalla XIII Commissione (Agricoltura) il 22 luglio 1999, concernenti il miele vergine integrale.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 2 febbraio 2000, ha trasmesso un documento recante « Bilancio semplificato per l'anno 2000 », in adempimento di ordini del giorno presentati alla Camera e al Senato ed accolti dal Governo in sede di discussione del disegno di legge recante « Disposizioni in materia finanziaria e contabile », divenuto la legge 25 giugno 1999, n. 208.

Tale documento è stato trasmesso alla V Commissione permanente (Bilancio).

#### **Trasmissione dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.**

Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche – istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 – ha trasmesso, con lettera in data 26 gennaio 2000, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera g) della citata legge, la relazione sullo stato dei servizi idrici in Italia per l'anno 1999 (doc. CXII, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte  
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 – Nomina di direttori generali presso il Ministero della difesa)****A) Interrogazioni:**

GIANNATTASIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 marzo 1998 ha nominato il tenente generale Beniamino Sensi, già direttore generale del personale ufficiali dell'esercito, a direttore generale del commissariato e dei servizi generali;

il tenente generale Sensi, proveniente dalle armi e non dai corpi logistici, ha trascorsi militari nell'arma di cavalleria, nell'aviazione dell'esercito e, in servizio di stato maggiore, nel settore del personale (stato, avanzamento ed impiego);

le tre forze armate (esercito-marina-aeronautica) dispongono di valenti ufficiali generali dei rispettivi corpi di commissariato, laureati e specializzati con *curriculum* professionale non certo inferiore ai colleghi d'arma;

detti ufficiali generali dei corpi di commissariato non possono aspirare, non solo al grado di vertice (in funzione della legge sullo stato e avanzamento degli ufficiali) monopolizzato dalle armi combattenti, ma neppure ad incarichi funzionalmente gratificanti —:

quali siano i criteri che hanno portato alla nomina del tenente generale Beniamino Sensi, inesperto nel settore, a direttore generale della direzione di commissariato e dei servizi generali;

quali siano stati i demeriti dell'attuale direttore generale di commissariato, che ha guidato con mano ferma ed efficiente una direzione generale tecnica e specializzata, e se e quanto abbia influito, nella sostituzione, la sua non arrendevolezza ai criteri innovativi portati avanti dal professor Carlos Zaragoza;

perché, dopo aver riconosciuto, per mezzo del suo capo di gabinetto generale Domenico Tria, la necessità di mantenere «specifiche figure professionali» delle forze armate nelle attività di competenza della direzione generale di commissariato e dei servizi generali, abbia poi assegnato detti incarichi a dirigenti civili (caso del I reparto). (3-02132)

(25 marzo 1998).

GIANNATTASIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la ristrutturazione degli organi centrali del ministero della difesa prevede soltanto che due direzioni generali (Persociv e Levadife) e due uffici centrali (Leggidife e Ispedife) siano retti da direttori generali civili;

nel ministero della difesa esistono già sei direttori generali civili;

il Consiglio dei Ministri, in data 4 marzo 1998, ha nominato altri tre direttori generali;

allo stato, il ministero della difesa dispone di nove direttori generali a fronte di soli quattro enti che, secondo la predetta ristrutturazione, saranno chiamati a dirigere —:

quali siano i criteri seguiti per addi-  
venire a tali nomine;

come saranno impiegati i cinque direttori generali in esubero rispetto all'organico;

quali siano i costi di tali esuberi per l'amministrazione della difesa;

per quale ragione, nella nomina dei vertici militari — caso del generale Alberto Zignani, nominato segretario generale della difesa, e del generale Francesco Giuseppe Cervoni, nominato capo di stato maggiore dell'esercito — abbia sostenuto che la nomina era legata all'età del promuovendo, essendo poco funzionale nominare generali con pochi anni di servizio di fronte a loro, mentre, nella nomina dei direttori generali si è seguito il criterio opposto (caso del dottor Antonino Catalfamo che fra 14 mesi andrà in quiescenza);

perché, in alcune direzioni generali siano stati sostituiti alcuni direttori generali, che avevano svolto il loro servizio con efficienza, e siano stati nominati nuovi direttori generali alle soglie del raggiungimento dei limiti d'età (generale C.A. Antonino Tambuzzo in quiescenza fra sei mesi) o senza alcun precedente professionale nello specifico settore (dottor Carlo Lucidi e dottoressa Elisa Moretti Imperatrice);

se non ritenga che tali nomine siano in contrasto con i principi della ristrutturazione del comparto difesa basati sull'efficienza dell'amministrazione e sulla razionalizzazione della spesa tanto sbandierati dallo stesso Ministro interrogato e dal suo consulente professor Carlos Zaragoza;

quali siano stati i vantaggi della riduzione, da ventiquattro a dodici degli enti centrali con relativi tagli organici.  
(3-02133)

(25 marzo 1998).

**(Sezione 2 — Affondamento di una nave della marina militare albanese nel mare Adriatico)**

## B) Interrogazione:

CONTI, CARLESÌ, GRAMAZIO, ARMANI, NAPOLI, COLUCCI, SIMEONE e

GIOVANNI PACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per sapere:

in seguito al tragico incidente accaduto nel mare adriatico, che ha portato all'affondamento di un natante della marina militare albanese e alla morte di tanti emigranti, se risulti vero che la nave trasportasse un ingente carico di droga (soprattutto canapa indiana) ed armi, come risulterebbe da « informative » in possesso dei servizi segreti italiani;

se sia vero che numerosi cittadini albanesi avrebbero visto caricare sulla nave numerose casse e balle, da parte di civili scortati da gente armata nel porto di partenza;

se non ritenga che questo sia il vero motivo per il quale la dinamica dell'incidente avrebbe visto come determinante la volontà del « timoniere » della nave albanese di rifiutare l'intimidazione all'alt, posta dalla marina militare italiana;

se sia vero che la nave affondata fosse stata rubata alla marina militare d'Albania e, al momento dell'affondamento, fosse condotta da un bandito comune, il cui nome si chiede di conoscere;

se non ritenga opportuno riportare in superficie il carico della nave affondata, per contribuire alla ricerca della verità e all'attribuzione delle connesse responsabilità. (3-00970)

(8 aprile 1997).

**(Sezione 3 — Collocamento a riposo d'ufficio di dipendenti che abbiano compiuto 40 anni di servizio)**

## C) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i

Ministri per la funzione pubblica, gli affari regionali, del tesoro, bilancio e programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere:

in relazione ai chiarimenti forniti dal dipartimento della funzione pubblica in merito all'applicazione dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, riguardante la facoltà delle amministrazioni di collocare a riposo d'ufficio i dipendenti che abbiano compiuto i quaranta anni di servizio, se la normativa in questione abbia mai trovato applicazione dal 1958 fino ad oggi;

se sulla questione abbiano espresso il proprio parere la ragioneria generale dello Stato e il ministero del lavoro anche in relazione alla compatibilità della riferita interpretazione con le esigenze del sistema previdenziale;

se la facoltà delle amministrazioni possa essere esercitata anche nei confronti di quei dipendenti a cui è stata già consentita la permanenza in servizio oltre il 65° anno di età, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

se, infine, non si ritenga di disciplinare tali facoltà fornendo a tutte le pubbliche amministrazioni istruzioni generali per evitare che, così come da più parti paventato, sia esercitata in modo totalmente discrezionale per allontanare anzitempo dai propri incarichi dirigenti e funzionari ritenuti scomodi.

(2-01105) « Tassone, Volontè, Teresio Del-fino ».

(11 maggio 1998).

**(Sezione 4 – Specifica disciplina contrattuale nel comparto ministeri)**

#### **D) Interrogazione:**

TASSONE, VOLONTÈ, DI NARDO, GRILLO e ANGELONI. — *Al Presidente del*

*Consiglio dei ministri e al Ministro della funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 29/93, come modificato dal decreto legislativo 396/97, prevede al comma 3 dell'articolo 45 che il personale inquadrato in posizioni di elevata responsabilità, che svolga compiti di direzione oppure anche di natura tecnica che comportano iscrizione ad albi oppure attività di ricerca, sia destinatario di una distinta disciplina contrattuale, pur inserita nell'ambito dei contratti collettivi di comparto;

sempre il decreto legislativo 29/93, all'articolo 47, comma 10, come modificato dal decreto legislativo 396/97, prevede pure che per tale personale di elevata professionalità sia garantita un'adeguata presenza negli organi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali;

le direttive fornite all'Aran dal dipartimento per la funzione pubblica in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri non individuano esplicitamente quale personale sia interessato alla distinta disciplina;

comunque l'Aran, a fronte di una ben precisa norma di legge, non poteva omettere — come invece ha fatto — la previsione di tale distinta disciplina, ammettendo di conseguenza al tavolo negoziale anche le organizzazioni sindacali effettivamente rappresentative della categoria interessata;

tale previsione è stata, al contrario, correttamente realizzata nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto enti locali per il personale con qualifica di segretario comunale e provinciale —:

quali siano le ragioni per le quali l'Aran non ha previsto una distinta disciplina contrattuale per il personale appartenente alle alte professionalità amministrative e tecniche del comparto ministeri;

con quali criterio, al contrario, l'Aran abbia arbitrariamente trasferito personale di qualifica dirigenziale (ricercatori e tecnologi del comparto enti di ricerca già destinatari del contratto dirigenziale del comparto ricerche) nell'ambito del comparto del personale dei livelli;

per quale motivo e con quali criteri al contrario l'Aran non abbia previsto, anzi abbia negato, l'istituzione di appositi collegi elettorali in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, non solo nei comparti ministeri, aziende ed università, ma anche nel comparto enti di ricerca, nell'ambito del quale partecipava al voto anche il personale di profilo ricercatore e tecnologo appena declassato dal ruolo dirigenziale;

quali provvedimenti intenda attivare nei confronti dell'Aran che, con tale violazione di legge, ha determinato l'esclusione dalle trattative contrattuali delle organizzazioni sindacali rappresentanti del personale direttivo e delle alte professionalità del pubblico impiego, che non hanno così avuto modo di sottolineare come le procedure di sviluppo di carriera delineate dal testo concordato tra Aran ed alcuni sindacati soffre di dubbia costituzionalità, come deducibile anche dalla recente sentenza n. 1 del 1999 del Palazzo della Consulta;

quali iniziative urgenti voglia intraprendere per limitare il notevole contenzioso legale attivato da diverse organizzazioni sindacali, nonché da molti dipendenti pubblici direttamente interessati, in relazione alla strumentale applicazione del decreto legislativo 396/97 per quanto attiene ai principi di reale rappresentanza e rappresentatività del personale pubblico;

se non ritenga indispensabile procedere ad una serie di interpretazioni autentiche, anche sulla base di apposita delega del Parlamento, finalizzate a dare chiarezza ai meccanismi di partecipazione sindacale, evitando applicazioni difformi dalla normativa e contrarie anche al buon senso da parte dell'Aran. (3-03327)

(27 gennaio 1999).

**(Sezione 5 – Svolgimento di corsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione da parte dei docenti precari – I)**

**E) Interrogazioni:**

**RICCIO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

al fine di dare soluzione all'annoso problema dei precari nelle scuole materne, elementari e secondarie, inseriti nelle graduatorie permanenti di cui al testo unico delle disposizioni in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297, la legge 3 maggio 1999 n. 124, all'articolo 1, prevede che tali docenti, previa frequenza di un corso, finalizzato al conseguimento dell'abilitazione, partecipino ad una sessione riservata di esami mediante concorsi per titoli ed esami aventi cadenza triennale per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili;

con ordinanza n. 153 del 15 giugno 1999 il Ministro della pubblica istruzione ha bandito il concorso previsto dalla suindicata norma, fissando in via generale quali requisiti per l'ammissione, quanto alla prestazione di servizio, giorni 360 di insegnamento corrispondenti a posti di ruolo col possesso del prescritto titolo di studio nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 ed il 25 maggio 1999, di cui almeno 180 a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995;

i corsi di abilitazione sono stati istituiti, ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale, dai provveditorati agli studi;

molti provveditorati hanno ammesso alla frequenza non solo i precari, ma anche i docenti di ruolo in altri insegnamenti, che ne avessero i requisiti;

tutto ciò appare in contrasto con le finalità perseguite dalla legge, che sono

quelle di avviare a soluzione il problema dei precari, mentre l'ordinanza appare generica e si presta a dubbi interpretativi —:

se, alla stregua della vigente suindicata normativa, i docenti già in ruolo in altri insegnamenti, pur in possesso dei requisiti fissati dall'ordinanza ministeriale n. 153 del 1999, possano prendere parte ai corsi ed ai successivi concorsi per la quota riservata ai precari. (3-04684)

(24 novembre 1999).

**PISCITELLO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella circolare ministeriale del 21 ottobre 1999, n. 250 si dichiara «...opportuno, in relazione alla necessità ed urgenza, un sollecito avvio su tutto il territorio nazionale delle procedure abilitanti previste dalla legge n. 124 del 3 maggio 1999 e dalla ordinanza n. 153 del 15 giugno 1999 »;

ai corsi abilitanti sarebbero dovuti accedere i docenti abilitati di ruolo e non che hanno i requisiti di legge (si confrontino legge n. 124 del 1999; ordinanza ministeriale n. 153 del 1999, articolo 2; circolare ministeriale n. 215 dell'8 settembre 1999) oltre ai cosiddetti precari;

tuttavia il Ministro della pubblica istruzione, con la citata circolare ministeriale n. 250, incomprensibilmente ha previsto che nella prima fase « i corsi riguarderanno esclusivamente il suddetto personale precario, mentre per i docenti di ruolo... », in un secondo momento, « saranno tempestivamente diramate specifiche istruzioni »;

dalle disposizioni della suddetta circolare parrebbe evincersi che i docenti di ruolo, che desiderino abilitarsi in una disciplina che non sia quella di insegnamento, non sono messi in grado di poterlo fare in contemporaneità con i precari. Questo significa che un docente di ruolo,

anche da trenta anni, perdendo la cattedra sceglierà dopo i precari con un danno ingiustificato ed irreparabile —:

se ritenga corretta questa lettura delle disposizioni di legge e regolamentari e, in caso affermativo, se non intenda emanare ulteriori disposizioni a tutela dei diritti, primo dei quali la maggiore anzianità di servizio dei docenti di ruolo. (3-05049)

(4 febbraio 2000)

(ex 4-26822 del 12 novembre 1999).

**ALOI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'ordinanza ministeriale n. 153 del 1999, emanata ai sensi della legge n. 124 del 1999, prevede l'indizione di una sessione riservata di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

in base al testo di tale ordinanza sono ammessi alla predetta sessione riservata (cosiddetti « corsi abilitanti »), oltre ai docenti precari, anche quelli di ruolo;

con una recente circolare il ministro interrogato ha disposto giustamente, con carattere di priorità, l'avvio dei « corsi abilitanti » solo per i docenti precari, rinviando l'inizio dei predetti corsi per i docenti di ruolo —:

quando intenda disporre l'avvio dei « corsi abilitanti » anche per i docenti di ruolo nel rispetto della normativa citata in premessa. (3-05051)

(7 febbraio 2000)

(ex 4-27676 del 23 dicembre 1999).

**(Sezione 6 – Svolgimento di corsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione da parte dei docenti precari – II)**

## **F) Interpellanza e interrogazione:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

entro il 26 maggio 1999 il personale della scuola cosiddetto precario attendeva l'emanazione dell'ordinamento ministeriale per i concorsi riservati e l'applicazione della legge n. 124 del 3 maggio 1999 (« Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ») riguardante appunto tale personale e tale materia;

il primo giugno 1999 in molte località i « precari » hanno iniziato uno sciopero della fame, mentre hanno dichiarato che si asterranno dalle operazioni di fine anno scolastico proprio perché la legge che deve regolare il loro *status* non ha ancora una normativa applicativa —:

se non intenda dare immediata applicazione alla legge in questione, legge che sana, se non completamente, almeno in parte, una situazione ed uno *status* occupazionale che dura da lunghissimo tempo con grande disagio dei lavoratori della scuola che hanno garantito proprio con la loro opera di docenti « supplenti » il funzionamento della scuola stessa.

(2-01838) « Lenti, Cangemi ». (2 giugno 1999).

LENTI e CANGEMI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 124 del 1999 prevede l'indizione contemporanea dei concorsi ordinari e della sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione-idoneità per i docenti precari;

i corsi della sessione riservata non risultano ancora attivati, la loro programmazione non esiste ancora, i coordinatori non sono ancora stati nominati e non c'è traccia dei piani provinciali per l'attuazione dei corsi;

sono, al contrario, pubblicati i calendari delle prove scritte del concorso ordinario, previste a partire dal mese di novembre;

i concorsi ordinari risultano così di fatto anticipati e sovrapposti a quelli ri-

servati, che rischiano di slittare a data indefinita e di non concludersi entro il marzo 2000 —:

come intenda garantire la piena coerenza delle modalità attuative e dei criteri adottati nella legge n. 124 del 1999 e dunque l'attuazione della volontà del Parlamento per ciò che riguarda il riconoscimento della professionalità docente acquisita dai docenti precari. (3-05047)

(4 febbraio 2000)  
(ex 5-06999 dell'11 novembre 1999).

BONO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con ordinanza del ministero della pubblica istruzione n. 153 del 1999 è stata indetta una sessione riservata di esami, così come prevista dalla legge n. 124 del 1999;

detta sessione riguarda il personale docente ed educativo precario che abbia prestato servizio per almeno 360 giorni a partire dall'anno scolastico 1989-1990 e fino al 25 maggio 1999;

il legislatore ha previsto come unico vincolo che almeno 180 dei 360 giorni siano stati prestati nel periodo che va dall'anno scolastico 1994-1995 al 25 maggio 1999;

il « concorso riservato » prevede che i candidati frequentino un corso di formazione istituito dai provveditori agli studi della durata massima di 120 ore;

al termine della prova scritta la commissione formula un motivato giudizio di ammissione alla successiva prova orale;

il punteggio conseguito nelle due prove d'esame (massimo 80 punti) si aggiungerà a quello (massimo 20 punti) attribuito per gli anni d'insegnamento o di servizio prestati;

si terrà conto degli anni di servizio effettivo prestato soltanto per chi supererà l'esame scritto;